

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 1970

(65^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MARTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Compenso per le notifiche degli atti dell'amministrazione finanziaria relativi all'accertamento ed alla liquidazione delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari » (170):

PRESIDENTE	Pag. 864, 865, 866, 868
BORGHI, sottosegretario di Stato per le finanze	868
BOSSO	866
CIFARELLI, relatore	865, 866, 867, 868
SEGNANA	867, 868
STEFANELLI	866
TRABUCCHI	865, 867
ZUCCALÀ	866, 867

Seguito e rinvio della discussione:

« Norme complementari della legge 23 dicembre 1966, n. 1139, avente per oggetto: " Condono di sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria " » (425) (Di iniziativa dei senatori Martinelli ed altri);

e discussione e rinvio:

« Condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale » (1315) (D'iniziativa dei senatori Torelli ed altri):

PRESIDENTE	Pag. 862, 864
BORGHI, sottosegretario di Stato per le finanze	864
DE LUCA, relatore	862, 863
ZUGNO	864

La seduta ha inizio alle ore 11,45.

Sono presenti i senatori: Baldini, Bosso, Buzio, Cerri, Cifarelli, Cipellini, De Luca, Fada, Ferri, Fortunati, Franza, Li Vigni, Martinelli, Pirastu, Segnana, Soliano, Stefanelli, Trabucchi, Valsecchi Athos, Zuccalà, Zugno.

Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro Picardi e per le finanze Borghi.

FERRI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

65ª SEDUTA (19 novembre 1970)

Seguito e rinvio della discussione del disegno di legge:

« Norme complementari della legge 23 dicembre 1966, n. 1139, avente per oggetto: " condono di sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria " » (425), di iniziativa dei senatori Martinelli ed altri;

e discussione e rinvio del disegno di legge:

« Condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale » (1315), d'iniziativa dei senatori Torelli ed altri

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge, d'iniziativa dei senatori Martinelli, Zugno e Belotti: « Norme complementari della legge 23 dicembre 1966, n. 1139, avente per oggetto: " Condono di sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria " » e, d'iniziativa dei senatori Torelli, Coppola e Belotti: « Condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale ».

Vorrei dire qualche parola di introduzione sul disegno di legge che reca, oltre la mia firma, quella dei senatori Trabucchi, Zugno e Belotti.

Il disegno di legge è stato presentato il 23 gennaio 1969, cioè circa due anni fa, Esso venne esaminato la prima volta nella seduta del 7 maggio 1969. In quella riunione, dopo l'esposizione del relatore De Luca e un inizio di discussione, il sottosegretario alle finanze di allora, onorevole Martoni, chiese il rinvio della discussione ad altra seduta per poter appurare gli intendimenti del Governo in materia.

Successivamente, ripreso l'argomento nella seduta dell'11 giugno 1970, il sottosegretario onorevole Borghi, nella seduta del 17 giugno, dichiarava: « In merito alla richiesta formulata dalla Commissione nella seduta di giovedì scorso circa la emanazione di un provvedimento di condono delle sanzioni tributarie non aventi natura penale, informo che il Ministro delle finanze, impegnato nei contatti con i sindacati, non è potuto intervenire alla seduta odierna e sarà disponibile

a riferire alla Commissione in una delle prossime sedute ».

L'esame non è stato più ripreso, ma nel frattempo è sopravvenuto un altro disegno di legge, d'iniziativa dei colleghi Torelli, Coppola e Belotti, che ha per titolo: « Condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale », del quale è pure relatore il collega De Luca.

Dando la parola al collega, lascio a lui la valutazione sulla opportunità, come io personalmente opino, di fare una esposizione generale sul disegno di legge n. 1315 e successivamente riferire sui collegamenti tra un disegno di legge e l'altro, in modo da consentire, poi, a coloro che lo desiderino, di intervenire.

D E L U C A , *relatore*. La ringrazio della introduzione che ella ha fatto per la trattazione di questi disegni di legge.

Dico subito che i due provvedimenti sono impropriamente abbinati nell'ordine del giorno sotto il titolo: « Seguito della discussione ». Lo rilevo per questo motivo: sul disegno di legge n. 425 vi è stata una esposizione e si è dato inizio alla discussione, mentre non si è ancora detto nulla sul disegno di legge n. 1315. Penserei pertanto di svolgere una relazione su quest'ultimo disegno di legge. Osservo poi che nel provvedimento d'iniziativa dei senatori Torelli ed altri è già incluso il contenuto del disegno di legge n. 425.

P R E S I D E N T E . C'è forse una questione di decorrenza.

D E L U C A , *relatore*. Se noi discutiamo il disegno di legge n. 1315, l'altro avrà un inquadramento migliore e più appropriato.

P R E S I D E N T E . Sono pienamente d'accordo (parlo come proponente) che il testo da prendere in considerazione sia quello del disegno di legge n. 1315 e che le disposizioni del disegno di legge n. 425 eventualmente difforni siano considerate proposte di emendamento.

D E L U C A , *relatore*. Mi limiterò, dunque, per ora, ad esporre sinteticamente il contenuto del disegno di legge n. 1315, ricordando che i provvedimenti che prevedono il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale vengono proposti al Parlamento sistematicamente tutte le volte che viene adottato un provvedimento di clemenza, ossia di amnistia o di indulto, per i reati comuni. Questo è ormai consolidato nella prassi. E difatti la legge 20 luglio 1959, n. 559, la legge 31 luglio 1963, n. 1458, la legge 23 dicembre 1966, n. 1139, hanno tutte per oggetto il condono in materia tributaria per sanzioni non aventi natura penale e hanno fatto seguito a provvedimenti di amnistia e di indulto.

Ora, ognuno di noi ha presente il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1970, n. 283, con il quale sono stati concessi amnistia e indulto, a seguito della legge delegata 21 maggio 1970, n. 282. L'iniziativa dei senatori Torelli ed altri non vuole essere altro che un tentativo di equiparazione del trattamento di clemenza tra i due settori che abbiamo considerato: il settore, diciamo così, penale e il settore delle infrazioni alle leggi tributarie non aventi carattere penale.

Detto questo in linea principale, aggiungo che l'estensione del provvedimento di condono è di natura illimitata, in quanto esso riguarda, secondo i proponenti, tutte le soprattasse, tutte le pene pecuniarie e tutte le altre sanzioni, compresi gli interessi di mora non penali, relative alle infrazioni considerate dalle vaire leggi tributarie. Si tratta cioè delle leggi sulle imposte dirette, ordinarie e straordinarie, sulle tasse e imposte indirette sugli affari, sulla conservazione del nuovo catasto, sulle dogane, sulle imposte di fabbricazione, con alcune limitazioni per quanto si riferisce al limite di clemenza; le leggi relative al lotto, alle lotterie, ai giochi di abilità e ai concorsi pronostici; le leggi sulla finanza locale, quelle riguardanti la conversione obbligatoria dei titoli azionari ai portatori in titoli nominativi e la relativa disciplina; le leggi sulla fabbricazione e importazione di apparecchi di accensione nonchè la detenzione dei medesimi senza eventuali contrassegni; le leggi relative alla col-

tivazione indigena del tabacco, le leggi relative ai servizi di riscossione delle imposte dirette. Tutta la gamma delle leggi in materia tributaria viene quindi considerata in questo provvedimento di condono.

Le ragioni per le quali si propone il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale sono quelle che vengono ricordate per ogni provvedimento di clemenza analogo, sia esso d'iniziativa del Governo che d'iniziativa parlamentare.

Oltre alle ragioni di ordine equitativo e perequativo, vi sono considerazioni suggerite dalla osservazione dei fatti, dall'esperienza. Lo stesso Governo lo ha riconosciuto nella relazione che accompagnava il disegno di legge divenuto legge 31 ottobre 1963, n. 1458, nella quale si precisava che si prospettavano benefiche ripercussioni anche sulle amministrazioni degli enti locali, poichè questi si sarebbero avvantaggiati, insieme ai contribuenti, della definizione delle controversie in atto, e vi sarebbe stata una immediata acquisizione di entrate per l'erario.

È inoltre da tenere presente un'altra circostanza: nel caso che il provvedimento di clemenza venga approvato, non è obbligatorio da parte dei debitori dello Stato per le varie infrazioni avvalersi della possibilità che viene loro offerta con il provvedimento stesso.

Il disegno di legge, come i precedenti, prevede precise condizioni per garantire gli interessi dell'Amministrazione finanziaria. Tra tali condizioni fondamentale è quella relativa al termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, termine entro il quale i singoli interessati debbono adempiere alle formalità previste dai relativi disegni di legge per le varie imposte onde poter usufruire del condono. Nello stesso termine di 120 giorni debbono essere pagati i tributi principali.

A proposito dei termini, vorrei formulare una proposta, ricordando ciò che avvenne in questa Commissione nella seduta del 20 dicembre 1966. L'allora Sottosegretario per le finanze onorevole Gioia propose di raddoppiare il termine di 120 giorni previsto per i vari adempimenti di natura formale e sostanziale in favore dei territori colpiti dalle alluvioni. Il Presidente, senatore Martinelli, fe-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

65ª SEDUTA (19 novembre 1970)

ce osservare che, di fronte all'urgenza di approvare il provvedimento senza rinviarlo alla Camera dei deputati, sarebbe stato opportuno votare un ordine del giorno col quale invitare il Governo a presentare il più rapidamente possibile un apposito disegno di legge per il raddoppio dei termini a favore dei territori alluvionati e invitare nel contempo — sempre attraverso lo stesso ordine del giorno — il Parlamento ad approvare tale disegno di legge entro 120 giorni da quella data per dare, appunto, la possibilità agli interessati di usufruire dei benefici tributari.

In analogia con quanto fatto allora, mi permetterò — allorchè arriveremo all'esame degli articoli — di proporre il raddoppio dei termini anche in favore dei territori recentemente alluvionati.

Debbo anche far presente che l'applicabilità dei benefici concessi dal presente disegno di legge è limitata ai fatti commessi fino al 6 aprile 1970, data corrispondente — secondo la prassi ormai costante — a quella del decreto di clemenza dal Presidente della Repubblica 22 maggio 1970, n. 283.

Infine debbo far rilevare il richiamo alla possibilità di realizzare un clima di concordia, di distensione in occasione di due eventi molto importanti: la celebrazione del venticinquennale della Liberazione e del centenario dell'Unità d'Italia. È su questo sfondo che il Parlamento ha esaminato il provvedimento di legge per delegare il Capo dello Stato ad adottare il decreto di concessione dell'amnistia e indulto. Ed è in questo clima che il proponente si augura il Senato voglia discutere e approvare il disegno di legge in esame.

Con ciò ho inteso esprimere il mio parere favorevole al disegno di legge perchè i vantaggi che ho richiamato sono sanciti dalla esperienza. D'altor canto, ragioni di equiparazione tra i due settori impongono al legislatore di non adottare criteri diversi.

Ripeto ciò che ho già detto: quando passeremo all'esame degli articoli avremo occasione di esaminare anche il contenuto del disegno di legge n. 425.

BORGHI, sottosegretario di Stato per le finanze. Poichè la materia, al di là degli

aspetti tecnici, ha un chiaro riflesso politico, l'onorevole Ministro ha manifestato il desiderio di poter partecipare alla seduta nel corso della quale sarà approfondita la portata del problema, intendendo fare alcune dichiarazioni in ordine ad un argomento che, come loro ben comprendono, investe anche una valutazione di ordine politico generale, soprattutto di politica finanziaria, e richiede, quindi, l'esposizione precisa della posizione del Governo. L'onorevole Ministro avrebbe voluto farlo prima; purtroppo le vicende parlamentari non gliel'hanno finora consentito.

PRESIDENTE. Data la richiesta dell'onorevole Sottosegretario, penso che si debba a questo punto sospendere la discussione, pregando l'onorevole Borghi di farsi interprete presso il ministro Preti del desiderio della Commissione di averlo qui il più presto possibile.

ZUGNO. Nulla in contrario al rinvio, con la sola raccomandazione che non si tratti di un rinvio *sine die*.

PRESIDENTE. Anche come proponente del disegno di legge n. 425 mi rendo garante che non si tratterà di un rinvio *sine die*. Penso che il senatore Zugno non abbia dubbi al riguardo.

ZUGNO. No.

PRESIDENTE. Grazie. Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Compenso per le notifiche degli atti dell'Amministrazione finanziaria relativi all'accertamento ed alla liquidazione delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari » (170)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Compenso per le notifiche degli atti della

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

65ª SEDUTA (19 novembre 1970)

Amministrazione finanziaria relativi all'accertamento ed alla liquidazione delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

C I F A R E L L I, *relatore*. La legge 27 febbraio 1955, n. 83, stabilisce in lire 25 il compenso unitario da corrispondere ai mesi incaricati delle notifiche degli atti della Amministrazione finanziaria nei comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti ed in lire 50 il compenso per le notifiche eseguite negli altri comuni. La misura di tali compensi, già inadeguata all'atto dell'entrata in vigore di tale legge, si può ritenere del tutto irrilevante oggi rispetto al nuovo livello medio dei prezzi e delle retribuzioni.

Infatti è da tener presente che nei centri minori le notifiche devono essere spesso eseguite in località di campagna lontane dal centro abitato, mentre nei comuni più importanti le distanze da percorrere per spostarsi da un punto all'altro richiedono spese non indifferenti per mezzi di trasporto.

Pertanto, allo scopo di dare un maggior impulso ed assicurare una migliore regolarità al servizio, che riveste tanta importanza perchè essenziale all'accertamento dei tributi, col disegno di legge in esame i compensi vengono elevati rispettivamente a lire 50 e 100 al lordo delle ritenute erariali.

Si tratta dello stesso provvedimento presentato fin dalla scorsa legislatura, approvato dalla Camera dei deputati ma decaduto per non esserlo stato tempestivamente anche dal Senato. Fu ripresentato al Senato il 31 agosto 1968 e difatti, all'articolo 2, reca l'addebito dell'onere annuo di 98.500.000 lire a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968. A questo proposito mi domando se, approvandolo noi ormai alla fine del 1970, non sia il caso di sostituire all'anno finanziario 1968 addirittura il 1971.

P R E S I D E N T E. Mettendo quindi la decorrenza del 1° gennaio 1971.

C I F A R E L L I, *relatore*. Sì. In tal modo non ci sarebbero problemi di copertura,

nel senso che l'addebito verrebbe fatto a un capitolo ancora integro.

Circa la sostanza del provvedimento, non mi pare vi possano essere dubbi sulla lievitazione dei costi e, quindi, sulla opportunità di approvarlo, tanto più che l'onere globale è di appena 98.500.000 lire annue.

P R E S I D E N T E. Comunico che il relatore ha presentato, contemporaneamente allo svolgimento della relazione, due emendamenti: uno all'articolo 1, tendente ad aggiungere, dopo le parole « è fissato », le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 1971 »; l'altro, all'articolo 2, tendente a sostituire l'anno finanziario 1968 con il 1971.

T R A B U C C H I. Sono totalmente favorevole al disegno di legge perchè effettivamente è diventato assolutamente irrisorio un compenso di 25 e di 50 lire. E quando i compensi sono irrisori il servizio funziona male, specialmente nei piccoli centri dove va a finire che spesso il messo consegna gli atti a qualche conoscente che incontra sul mercato, incaricando lui di recapitarlo al destinatario abitante in qualche lontana e isolata contrada. È per questi motivi che sono assolutamente favorevole al disegno di legge.

Tuttavia vorrei rivolgere all'onorevole Sottosegretario Borghi — tanto diligente e attento a quello che diciamo — una raccomandazione circa la situazione generica di questi messi notificatori. Tutto va bene fino a quando ci si serve di messi notificatori dei comuni. Non va più bene quando, come molte volte avviene, le Intendenze di finanza o gli uffici delle imposte dirette si servono, quali semidipendenti, di poveracci mal vestiti e che resistono sulla breccia fino all'ultimo, magari fino a 95 anni, senza — ecco il punto — il conforto di una precisa situazione giuridica. Penso che, là dove questi semidipendenti sono stabilmente impiegati quali messi notificatori, si debba procedere non dico alla loro assunzione in ruolo (perchè in realtà di gente in ruolo ce n'è già troppa e bisognerebbe un po' mandarne in pensione, per lo meno quelli che hanno superato i limiti di età) ma a garantire loro lo scarsissimo trattamento previsto per il più basso ordine dei dipendenti dello Stato, ossia la previdenza socia-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

65ª SEDUTA (19 novembre 1970)

le, di modo che quando lasciano l'attività abbiano questo piccolo conforto.

B O S S O. Esaminando il presente disegno di legge, ricordo quanto diceva mio nonno: ad un servitore che chiedeva gli fosse migliorata la razione di viveri giornaliera di mezzo uovo, gli fu concesso di avere un uovo intero. Nel provvedimento oggetto della nostra discussione, da 25 lire si dovrebbe passare a 50. Immaginate la gioia dei messi notificatori!

Per carità, approviamolo subito, però bisognerebbe approntare qualcaso di più sostanzioso.

Z U C C A L A'. Pur approvando il presente disegno di legge, non nascondo un certo senso di amarezza in quanto conosco molto bene la situazione dei messi notificatori. D'altro canto, mi rendo perfettamente conto che esigenze di bilancio od altre ragioni economiche non ci consentono di fare di più.

Ritengo però che far decorrere il provvedimento dal 1° gennaio 1971 potrebbe dimostrare una certa taccagneria da parte nostra, dal momento che migliaia e migliaia di miliardi vengono stanziati, come arretrati, per tutti i funzionari dello Stato.

Propongo perciò di far decorrere l'aumento dal 1° gennaio 1970 per far sì che il tempo perduto non si ripercuota a danno di questa povera gente.

P R E S I D E N T E. Potremmo stabilire la data del 1° gennaio 1970 soltanto con la sicurezza che il bilancio venga approvato dall'altro ramo del Parlamento prima del 31 dicembre. Ma come si farebbe, per le notifiche già consegnate, a recuperare le 25 o 50 lire in più?

Z U C C A L A'. Gli uffici provvedono speditamente a fare il computo della differenza.

S T E F A N E L L I. Sono favorevole al presente disegno di legge in quanto esistono molti comuni, specialmente nel Mezzogiorno, che hanno un'infinità di frazioni che distano a volte oltre venti chilometri. Debbo far presente inoltre che fino ad oggi una buona parte della spesa ricadeva sui comu-

ni stessi in quanto, logicamente, un messo comunale non può andare per 50 lire in una frazione lontana decine di chilometri rimettendoci anche i soldi della benzina.

Ritengo perciò quanto mai opportuno modificare la data con il 1° gennaio 1970, anche perchè avendo il Governo presentato questo provvedimento il 31 agosto 1968, evidentemente aveva l'intenzione di concedere il miglioramento sin dal 1970.

C I F A R E L L I, *relatore*. Confesso che devo fare un grande sforzo per non esprimere voto contrario. I messi, oggetto della nostra discussione, sono impiegati comunali i quali hanno già un rapporto di lavoro col comune e percepiscono delle indennità anche per questa mansione.

Non esistono perciò da parte mia delle preoccupazioni: il presente disegno di legge rappresenta soltanto un aggiornamento di indennità le quali non costituiscono l'unica e prevalente attività, nonchè l'unico cespite di queste persone.

Z U C C A L A'. Si vede che lei vive in città, onorevole Cifarelli!

C I F A R E L L I, *relatore*. Non è esatto. Sono meridionale e ho girato mezzo mondo, di conseguenza la sua affermazione cade.

Vorrei invece domandarvi, in tutta coscienza, se è vero che nei comuni il messo non vive soltanto di ciò che percepisce dalle consegne degli atti dell'amministrazione finanziaria.

Ad ogni modo, questa può essere anche una considerazione più o meno accettabile; ma esiste da parte mia un'altra preoccupazione. Noi dobbiamo fare una legislazione che esuli dalle possibilità dei singoli. Una legge entra in vigore da quando si stabilisce un rapporto, una situazione giuridica; le decorrenze anteriori siano eventualmente richieste dai sindacati o dai singoli cittadini, altrimenti si verificano delle storture rispetto ad una retta conduzione dal punto di vista dell'esercizio legislativo: diventa una specie di trattativa privata. La Costituzione dice che la legge può avere altra decorrenza soltanto quando la stessa sia oggetto di oggettiva valutazione.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

65ª SEDUTA (19 novembre 1970)

Queste cose dovevano pur essere dette! Comunque, signor Presidente, se i colleghi ritengono più opportuno che la data debba essere quella del 1° gennaio 1970, non ho niente in contrario: in tal caso, però, desidererei avere assicurazione se per la copertura posso far sempre riferimento al capitolo 3523.

S E G N A N A. Non conosco la situazione di tutto il territorio nazionale, ma per la esperienza che ho circa i comuni del Nord, ho l'impressione che le notificazioni avvengano attraverso gli ufficiali giudiziari se trattasi di questioni giudiziarie, ma tutte le altre attraverso i messi comunali oppure, nel territorio cittadino, tramite le guardie municipali.

I messi, cioè, sono dipendenti comunali che ricevono un regolare stipendio — tutt'altro che infimo —, oltre ad indennità, quali gli assegni familiari, molto diverse da quelle percepite dai dipendenti degli enti pubblici. Bisogna inoltre tener presente che nei piccoli comuni il messo ha anche altre mansioni per cui, al momento che si reca a notificare gli atti, abbandona il suo lavoro nell'ambito del comune, lavoro per sbrigare il quale necessita di ore straordinarie il cui onere ricade, logicamente, sull'amministrazione comunale.

Di conseguenza, se da un lato ritengo opportuno aumentare l'indennità dei messi comunali, dall'altro non condivido certe preoccupazioni, in quanto nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di compensare un certo sacrificio compiuto da determinate persone che sono già regolarmente stipendiate.

Z U C C A L A'. A questo punto è indispensabile dare un chiarimento in quanto si sta equivocando sulle competenze dei messi. Dobbiamo distinguere tra ufficiali giudiziari, messi notificatori, messi comunali e guardie comunali di notificazione.

C I F A R E L L I, *relatore*. Leggiamo l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1955, numero 83: « Il compenso di cui al decreto legislativo 20 marzo 1948, n. 369, dovuto ai messi notificatori, ai messi comunali ed agli agenti degli uffici finanziari provinciali per la notificazione di qualsiasi atto dell'ammini-

strazione finanziaria, relativo all'accertamento ed alla liquidazione delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari, è fissato in lire 25 quando la notifica è eseguita nei comuni con popolazione fino a centomila abitanti ed in lire 50 negli altri casi ».

Z U C C A L A'. I messi comunali sono impiegati del comune; quelli notificatori non sono impiegati comunali, ma sono coloro che vivono soltanto con le tariffe che percepiscono dagli atti notificati, ivi compresi quelli giudiziari che vengono loro spesso affidati.

T R A B U C C H I. Secondo l'articolo 58, la notificazione viene eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte. Ora, avviene che dove esistono messi comunali si tratta di dipendenti comunali e le cose vanno discretamente; dove esistono messi speciali, allora si tratta di poveri vecchi che vivacchiano proprio su queste notificazioni. Ciò che mi preoccupava prima e ancor più ora è che questa povera gente, che lavora dalla mattina alla sera, quando va via nemmeno è ringraziata: è la peggiore situazione che ci sia in questo ambiente.

C I F A R E L L I, *relatore*. Una osservazione di carattere formale. L'articolo di cui ho dato lettura poco fa parla di agenti dell'ufficio finanziario provinciale; il collega Zuccalà ha precisato che si tratta di quelli dell'amministrazione provinciale. Ora il testo al nostro esame parla di agenti degli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria. Io proporrei pertanto di usare il testo preciso dell'articolo 83, perchè non vorrei che, spostando una sola parola, succedesse che gli amministratori, resisi conto che il Parlamento ha spostato quella tale virgola, pensassero a chissà quale marchingegno da parte nostra. Invece noi ci riferiamo soltanto all'articolo 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 83, e pertanto dobbiamo usare quella dizione e niente altro. Per essere ancora più chiaro: laddove il testo del disegno di legge in discussione recita: « ... ed agli agenti degli uffici finanziari periferici per la notifi-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

65ª SEDUTA (19 novembre 1970)

cazione...», dobbiamo modificare in: «...ed agli agenti degli uffici finanziari provinciali per la notificazione...».

S E G N A N A. Allora gli uffici distrettuali delle imposte non possono più mandare i propri avvisi?

B O R G H I, *sottosegretario di Stato per le finanze*. In effetti gli uffici delle imposte dirette hanno anche, oltre gli uffici provinciali, gli uffici periferici. Quindi si potrebbe correre un grosso rischio.

C I F A R E L L I, *relatore*. Ma allora come hanno fatto finora? Io temo proprio il contrario!

B O R G H I, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Comunque il Governo si rimette alla Commissione.

P R E S I D E N T E. Allora, per ricapitolare e se non ho mal compreso, il relatore propone che venga usata la stessa formulazione della legge 27 febbraio 1955, n. 83 e, ancora, che la data di decorrenza sia quella suggerita dal senatore Zuccalà, vale a dire: « dal 1° gennaio 1970 ».

C I F A R E L L I, *relatore*. Esattamente.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il compenso di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 83, dovuto ai messi notificatori, ai messi comunali ed agli agenti degli uffici finanziari periferici per la notificazione di qualsiasi atto dell'Amministrazione finanziaria, relativo all'accertamento ed alla liquidazione delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari, è fissato in lire 50 quando la notifica è eseguita nei comuni con popolazione fino a centomila abitanti ed in lire 100 negli altri casi.

A questo articolo il relatore propone un emendamento sostitutivo della parola: « periferici », con l'altra: « provinciali ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Il senatore Zuccalà ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere, dopo le parole: « è fissato », le altre: « a decorrere dal 1° gennaio 1970 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 98.500.000 annue, sarà fatto fronte nell'anno finanziario 1968 mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Naturalmente dovremo apportare anche a questo articolo una variazione, cioè dovremo modificare la dizione: « nell'anno finanziario 1968 », con l'altra: « negli anni finanziari 1970 e 1971 ». Poichè nessuno domanda di parlare metto ai voti tale emendamento.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

La seduta termina alle ore 12,40.